



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: DECRETO DI REVOCA DELL'ASSESSORE COMUNALE DOTT. MICHELE PETRUZZELLIS

IL SINDACO

PREMESSO che l'art.46, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. stabilisce che *“il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta...omissis”* e che per giurisprudenza acclarata l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed *“intuitu personae”*;

CONSIDERATO che:

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- il citato art.46, comma 4 del T.U.E.L. stabilisce che *“il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio”*, ne consegue che l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio Comunale della revoca dell'Assessore;

RITENUTO, tuttavia, in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare il provvedimento in oggetto;

VISTO l'art.32 del vigente Statuto comunale, il quale prevede la nomina degli Assessori comunali da parte del Sindaco;

RICHIAMATO il provvedimento di nomina Giunta Comunale e Vicesindaco prot. al n. 18674 del 16/06/2023 con il quale il dott. Petruzzellis Michele, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) in data 24/09/1939 è stato nominato Assessore componente la Giunta Comunale, con il contestuale conferimento delle deleghe relative alle seguenti materie: **Servizi Finanziari, Fonti di Finanziamento per programma mandato e Personale**;

VISTO l'art.35, comma 1, del vigente Statuto comunale, il quale prevede che *“Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi”*;

CONSIDERATO che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta evidenzia il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;

RITENUTO di esercitare la facoltà di revoca della nomina ad Assessore comunale conferita al Dott. Petruzzellis Michele, in quanto, nel tempo, sono insorte incomprensioni tra il medesimo ed alcuni componenti del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che quanto sopra esposto ha determinato una instabilità politico-amministrativa e minato il rapporto fiduciario tra il sottoscritto Sindaco e l'Assessore comunale;

CONSIDERATO che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del sottoscritto di far cessare la vigenza dell'atto di nomina di Assessore Comunale con una revoca espressa, fermo restando l'apprezzamento per l'impegno profuso dall'Assessore Petruzzellis Michele durante il periodo assessorile;

DATO ATTO che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, in quanto, come stabilito dal Consiglio di Stato – Sez. V – nella sentenza n.280/2009, replicando la sentenza n.209/2007 e dal Consiglio di Stato – Sez. V – nella sentenza n.4057/2012, *“la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'Amministrazione del comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale”*;

EVIDENZIATO che l'atto di revoca di un Assessore costituisce atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente amministrativo;

PRECISATO, infine, che il presente provvedimento non ha carattere sanzionatorio, né implica alcun genere di valutazione sulle qualità personali o professionali dell'Assessore Petruzzellis, ben note e confermate, ma piuttosto finalizzato a garantire la serena prosecuzione del mandato amministrativo;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. DI REVOCARE, per i motivi di cui in narrativa, il proprio provvedimento prot. n. 18674 del 16/06/2023 nella parte di nomina ad Assessore comunale del Dott. Michele Petruzzellis con delega alle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Servizi Finanziari – Fonti di finanziamento per programma di mandato – Personale;
3. DI DARE ATTO che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, sino ad ulteriore provvedimento in merito, tutte le attività politico – amministrative inerenti le deleghe affidate all'Assessore Petruzzellis Michele faranno capo al Sindaco;
4. DI DISPORRE che il presente atto venga notificato all'interessato;
5. DI COMUNICARE il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;
6. DI COMUNICARE il presente atto per opportuna conoscenza all'Ill.mo Prefetto della provincia di Bari

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 e ss.mm.ii.

Il Sindaco

Avv. Marco Lenoci

